



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA

TAR Lazio, sez. III, 27 Maggio 2025, n. 10139 – proroga VIA – disciplina applicabile *ratione temporis*

Il TAR del Lazio respinge il ricorso proposta da una serie di associazioni ambientaliste contro la proroga del 2023 di un provvedimento di VIA rilasciato nel 2008 per la realizzazione di un terminale di ricezione e rigassificazione di GNL.

Mentre le ricorrenti sostenevano che, *"anche in mancanza di espressa previsione di un termine di efficacia, sulla base del principio di massima precauzione in materia ambientale, non sarebbe possibile ritenere che i provvedimenti di VIA antecedenti all'entrata in vigore del Dlgs 4/2008 possano avere efficacia sine die, sebbene i relativi progetti non siano stati ancora realizzati"*, il TAR Lazio ripercorre la "storia" della proroga della VIA dal Dlgs 152/2006 fino ad oggi per concludere in senso opposto:

- l'art. 26 del Dlgs 152/2006, nel suo testo originario, non prevedeva alcun termine di efficacia della VIA
- l'art. 1, comma 3 del Dlgs 4/2008 (entrato in vigore il 13.02.2008) ha sostituito il testo dell'art. 26 del Dlgs 152/2006 prevedendo che i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni, a meno che il provvedimento non preveda un termine più lungo; trascorso detto periodo, la VIA deve essere reiterata, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che emanato l'atto (efficacia quinquennale della VIA, o maggiore se prevista dal provvedimento, con possibilità di proroga)
- l'art. 4, comma 1 del medesimo Dlgs 4/2008 detta la disciplina transitoria: ai progetti per i quali, alla data del 13.02.2008, era in corso la procedura di VIA, con avvenuta presentazione del progetto e del SIA, si applicano le norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento
- l'art. 23, comma 21-quinquies del DL 78/2009, entrato in vigore il 1.07.2009, ha precisato che il termine quinquennale della validità della VIA si applica ai procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del Dlgs 4/2008
- l'art. 15, comma 1 del Dlgs 104/2017 è intervenuto ulteriormente sul punto (che ora è disciplinato all'art. 25, comma 5 del Dlgs 152/2006), stabilendo che il provvedimento di VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a 5 anni, definita dal provvedimento stesso e che, decorsa l'efficacia temporale, il procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga; il Dlgs 104/2017 stabilisce che tale norma si applica ai procedimenti di VIA avviato dal 16.05.2017 in poi (efficacia stabilita dal provvedimento, comunque non inferiore a 5 anni, con possibilità di proroga).

Il TAR Lazio rileva che la procedura di VIA oggetto del ricorso era già in corso alla data del 13.02.2008 e che, pertanto, ad essa si applicano le norme del Dlgs 152/2006 nel testo originario, cioè il regime normativo precedente che non prevedeva alcun termine di efficacia della VIA.

Il TAR Lazio nega, in ogni caso, che il sopravvenuto Piano Paesaggistico possa incidere in modo significativo ai fini della proroga, richiamando il principio della tutela legittimo affidamento applicato ai vincoli paesaggistici: *"Per altro verso, già Cons. St., VI, 17.6.2010, n. 3851, ebbe ad osservare che "l'art. 146 [del d.lgs. n. 42/2004, n.d.r.] deve coordinarsi con il principio della tutela dell'affidamento; chi ha ottenuto un titolo edilizio (del quale è condizione o presupposto il titolo paesaggistico o la non necessità di esso), non può vedere rimessa in discussione la validità ed eseguibilità del titolo edilizio per effetto del sopravvenuto vincolo paesaggistico. Di tale principio dell'affidamento in siffatta materia si trae conferma dall'art. 15, comma 4, t.u. edilizia n. 380/2001, a tenore del quale il permesso di costruire decade ex lege in caso di contrastanti sopravvenienze urbanistiche (cui estensivamente devono assimilarsi quelle paesaggistiche), salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. All'ipotesi di inizio dei lavori deve assimilarsi quella in cui l'inizio non vi sia stato per factum principis non imputabile all'interessato, ove risulti che i lavori sarebbero potuti legittimamente e tempestivamente iniziare". Tale impostazione è stata confermata dalla successiva giurisprudenza, secondo cui "Dall'analisi del secondo comma dell'articolo 146 si ricava che l'autorizzazione*

Ultimo
aggiornamento:

09.05.2024

paesaggistica occorre soltanto per le iniziative successive all'apposizione del vincolo" (Cons. St., VI, 17.7.2018, n. 4362; v. anche TAR Liguria, I, 22.1.2023, n. 235)".

Nel caso concreto, cioè, il TAR Lazio equipara l'inizio lavori ai lavori che sarebbero potuto legittimamente e tempestivamente iniziare se non ci fossero state *"vicende giudiziarie e amministrative, accompagnate dalla complessa situazione di evoluzione del mercato nazionale ed internazionale del gas, che hanno avuto ripercussione sull'operatività del cantiere, sui programmi di realizzazione dell'infrastruttura e sugli accordi commerciali precedentemente sottoscritti con fornitori/appaltatori e ormai da lungo tempo scaduti, rendendo di fatto indispensabile la ridefinizione della strategia complessiva del Progetto"*: lo stallo dei lavori, quindi, sarebbe imputabile a fattori al di fuori del controllo del proponente, tali da non scalfire il legittimo affidamento sulla validità del titolo acquisito.

Link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202405003&nomeFile=202510139_01.html&subDir=Provvedimenti